

Gara per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico provinciale per la durata di due anni rinnovabile per altri due mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria. C.I.G. 6566041471

Risposte a richieste di chiarimento
(Aggiornamento 16/05/2016)

D: *Per poter formulare un'offerta precisa, servirebbe conoscere l'elenco delle principali attrezzature installate presso il CED e degli apparati di rete, in modo da poter valutare i listini dei produttori e il livello di obsolescenza.*

R: Fare riferimento alla tabella sottostante.

Tipologia	Marca/Modello	Quantità
Firewall	Cisco PIX 515	2 (in failover)
Switch	3Com Superstack 4 5500 G	2
Switch	3Com Superstack 3 4400	45
Switch	3Com 4005	1
Switch	3Com Superstack 3 4226T	8
Access Point	Cisco Aironet 1130 AG	12
WL Controller	Cisco Air WLC2125	1
Server	IBM XSeries 346	4
Server	HP Proliant DL585	3
Server	HP Proliant DL380	2
Server	HP Proliant ML350	1
Server	Fujitsu-Siemens RX300 S4	1
NAS	HP Nas2000 S	1
Virtual infrastructure	Fujitsu Primergy BX900	1 (monta 3 lame BX920S2)
SAN	Fujitsu Eternus DX80	2
Tape Library	Fujitsu Eternus LT40	1
UPS	APC SmartUPS RT5000	4

D: *Il punto 14.8.2 del disciplinare prevede che il concorrente produca dichiarazione sostitutiva di attestazione del possesso "della certificazione prevista dall'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 in materia di green economy". Si intende che il concorrente deve necessariamente possedere tale certificazione?*

R: No. L'articolo 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 disciplina i casi in cui può essere ridotto l'importo della garanzia da produrre a corredo dell'offerta, e il valore delle riduzioni. Il possesso della certificazione in materia di green economy è uno di questi casi (come il possesso della certificazione ISO 9000). Non si tratta pertanto di requisito obbligatorio.

D: *Nell'elenco dei materiali consumabili di cui all'allegato C al disciplinare sono presenti le*

seguenti situazioni anomale:

a) i codici C1807A, C1808A, C1809A (HP DesignJet CP 2000/2500/3000/3500) non risultano più commercializzati;

b) il codice LJ7747001 (Kit fusore per Brother HL 1650) è specifico per un utilizzo a 115 Volt.

Si desidera sapere come comportarsi riguardo i codici di cui al punto a, e qual è il codice alternativo per alimentazione 220 V da considerare riguardo il punto b).

R: sia il plotter cui si riferiscono i codici al punto a), sia la stampante di cui al punto b) sono stati nel frattempo dismessi. Tali consumabili non sono pertanto più richiesti.

D: *Con riferimento al capitolato tecnico titolo III articolo 1 si chiede se il gruppo di lavoro dedicato di tre persone debba essere presente al completo on-site presso i locali della Provincia per tutto il tempo del servizio o se possa essere accettata la presenza on-site di un numero di persone anche inferiore con un supporto comunque remoto per gli skills non presenti on-site .*

Si chiede inoltre di indicare il numero di FTE (full time equivalent) richiesti obbligatoriamente on-site nell'orario di lavoro stabilito tenuto conto dei periodi di ferie, permessi e eventuali malattie.

R: Il gruppo di lavoro dedicato di tre persone deve essere presente al completo on-site per tutto il tempo del servizio. Non è accettata la presenza on-site di un numero di persone inferiore, anche se supportate da remoto.

Il numero di FTE richiesto on-site è pertanto pari a 3 per l'intero anno lavorativo.

D: *Relativamente alla disposizione di cui all'Articolo 24, comma 4 del Capitolato (pag.15) riguardante il software/base dati per il monitoraggio dei consumi di tutte le stampanti, il software che vorremmo proporre lavora in cloud. Esistono preclusioni circa questo tipo di soluzione?*

R: Nessuna preclusione: per il monitoraggio dei consumi delle stampanti è possibile utilizzare anche software che lavorino in cloud.

D: *Con riferimento alle polizze assicurative richieste e, in particolare alle previsioni di cui all'art. 11 dello schema di contratto, nonché al programma di coperture assicurative in atto della nostra Azienda, quest'ultima segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative, di seguito descritte:*

a. una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dall'Azienda nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dall'Azienda in ogni caso in cui derivino da negligenza dell'Azienda e per i quali l'Azienda sia legalmente responsabile;

b. una polizza assicurativa definita "Liability vs workers" a copertura della responsabilità dei lavoratori dell'Azienda.

Si chiede conferma che:

(i) tali polizze assicurative, così come sopra descritte, entro i massimali evidenziati nella documentazione di gara, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara e che

(ii) a comprova delle stesse, la scrivente possa presentare certificativi assicurativi attestanti le coperture in essere.

Inoltre, considerato che le Polizze sopra citate non coprono responsabilità connesse ad attività rese da eventuali subappaltatori, si chiede se sia accettabile per codesta Stazione Appaltante, nonché allineato alle previsioni della documentazione di gara, che gli eventuali subappaltatori dispongano di loro proprie coperture assicurative, sostanzialmente alle medesime condizioni delle Polizze possedute dalla scrivente.

Inoltre, considerato che le Polizze sopra citate non coprono responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, si chiede altresì se sia accettabile per codesta Stazione Appaltante, nonché allineato alle previsioni della documentazione di gara, che gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, sostanzialmente alle medesime condizioni delle Polizze possedute dalla scrivente.

R: Per quanto riguarda la polizza assicurativa si rimanda a quanto previsto dall'articolo 11 dello Schema di Contratto, ricordando che la stessa "*comunque opera per la copertura di tutte le prestazioni previste dal capitolato d'appalto e dalle prescrizioni nei documenti di gara*". Non è possibile confermare se le polizze descritte siano adeguate, poiché naturalmente se ne devono valutare tutte le condizioni e le possibili eventuali esclusioni/eccezioni all'interno contemplate. Da ciò deriva che, per l'aggiudicatario, non sarà sufficiente la presentazione dei soli certificati assicurativi ma occorrerà trasmettere l'intera polizza con tutte le condizioni. Per quanto riguarda le imprese mandanti, la soluzione proposta è accettabile.

D: *Con riferimento all'art. 18 "Subappalto" dello Schema di Contratto, si richiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.*

R: Si ritiene di aderire alla linea espressa nell'Atto dell'AVCP (ora ANAC) AG 51/13 del 19 dicembre 2013) e alle motivazioni in esso riportate: non è consentito alla/e mandante/i provvedere autonomamente alla stipula di contratti di subappalto. Ovviamente, la capogruppo potrà subappaltare, previa autorizzazione, anche prestazioni imputate alle mandanti, sempre nei limiti di legge.

D: *Con riferimento all'art.29 "Riservatezza e Trattamento dei dati" dello Schema di contratto, si chiede di fornire l'Atto di designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ivi menzionato quale parte integrante del Contratto.*

In mancanza, si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di "Titolare", provvederà a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice.

Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.

Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica).

Si chiede di confermare se, laddove fosse previsto un RTI, si prevede un Responsabile esterno del trattamento unico per il RTI ovvero se è possibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI.

R: Si conferma che la Provincia potrà nominare l'operatore economico affidatario del servizio quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003, da espletarsi sulla base delle istruzioni impartite. L'operatore economico sarà responsabile del trattamento, ai sensi di legge, in solido con il Titolare nei limiti delle attività svolte

secondo i documenti di gara. La nomina sarà riferita alla persona giuridica, fermo l'obbligo di comunicare alla Provincia il nominativo degli incaricati al trattamento. In caso di RTI, ciascuna azienda potrà essere nominata "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" in relazione alla parte di servizio svolta. La nomina riguarderà, ad esempio, prescrizioni connesse alle cautele nella consultazione e al divieto di comunicazione o diffusione, con oneri di segretezza. Alla nomina si provvederà a seguito dell'aggiudicazione.

D: Con riferimento all'art. 6 "Fatturazione e termini di pagamento" dello Schema di Contratto, si chiede di confermare che trovino applicazione le nuove disposizioni ex D.Lgs. 192/2012. Di conseguenza, si chiede altresì di voler evidenziare il termine di pagamento che la stazione appaltante, alla luce di detta normativa, intende applicare al presente appalto. Anche con riferimento agli interessi di mora, si chiede di confermare che trovino applicazione le nuove disposizioni ex D.Lgs. 192/2012 e, di conseguenza, si chiede di voler evidenziare il relativo tasso di interesse che la stazione appaltante, alla luce di detta normativa, intende applicare al presente appalto.

R: Si conferma che trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2002 come modificato dal d.lgs. 192/2012. Il termine di pagamento, già evidenziato nello Schema di Contratto, è di 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo della Provincia, ferma restando la prevista propedeutica procedura per l'accertamento della regolare esecuzione del servizio. Gli interessi di mora sono quelli previsti dal citato d.lgs. 231/2002 con le modalità di calcolo ivi contemplate.